

DELIBERA N. 474/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI CASTEL D'ARIO (MN) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle*

comunicazioni” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTA la nota del 15 settembre 2020 (prot. n. 0374540) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Castel D’Ario, a seguito delle segnalazioni presentate dal Sig. Giacomo Savi, consigliere comunale del Comune di Castel d’Ario e dal Sig. Giampaolo Turata, candidato Sindaco della lista “Insieme per Castel d’Ario” per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione comunale. In particolare, le due segnalazioni si riferivano alla pubblicazione sul profilo Facebook del Comune di due messaggi video del Sindaco Daniela Castro, uno relativo ai casi Covid registrati nel territorio comunale e l’altro relativo agli auguri per l’inizio dell’anno scolastico. Il Comitato, ha rilevato, a seguito delle verifiche effettuate, *“la presenza sul profilo Facebook del Comune del videomessaggio, postato il 5 settembre e ancora presente alla data della verifica, relativo ai casi Covid registrati nel Comune di Castel d’Ario; dalle prime verifiche non risultava invece presente il secondo”* e che *“dalle verifiche ulteriori effettuate il giorno 14 settembre 2020 è tuttavia risultato che il videomessaggio del Sindaco relativo ai casi Covid registrati nel Comune di Castel d’Ario non era più presente sul profilo Facebook del Comune”* e ha pertanto proposto *“l’archiviazione del procedimento avviato avverso il Comune di Castel d’Ario [...], non avendo riscontrato la presenza del videomessaggio del Sindaco relativo all’inizio dell’anno scolastico e avendo verificato la rimozione dal profilo Facebook del Comune medesimo del videomessaggio relativo alla situazione COVID in paese e, dunque, avendo accertato l’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge”;*

VISTA la nota del 16 settembre (prot. n. 0377116) con la quale il competente Comitato ha trasmesso, ad integrazione della precedente nota del 15 settembre 2020, la nota pervenuta dal Sindaco del Comune di Castel d’Ario in data 16 settembre 2020;

VISTA la nota con la quale il Sindaco del Comune di Castel D’Ario ha trasmesso, seppur tardivamente rispetto al termine assegnato dal Comitato, le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- il divieto previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000 non può comportare *“la cessazione di qualsiasi attività di comunicazione istituzionale, tanto più di quelle finalizzate a perseguire l’interesse dei cittadini e garantire la trasparenza dell’amministrazione”;*

- devono considerarsi escluse *“dal divieto espresso dall'articolo 9 l. 28/2000 tutte quelle comunicazioni [...] contenenti informazioni inerenti allo stato della pandemia di Sars Cov 2 in corso, volte a fornire i cittadini dati certi anche al dichiarato fine di prevenire qualsiasi forma di paura collettiva [...] è, questo, esattamente il caso dei messaggi contestati [...], relativi ad un caso di contagio da Covid”*;

- in merito al *“messaggio afferente agli auguri del Sindaco di buon anno scolastico i ragazzi, [...] il video di saluto girato per i ragazzi in occasione del primo giorno di scuola, è stato chiesto dalla Dirigente Scolastica ai tre Sindaci facenti parte dell'I.C. [...] come gesto dovuto, nell'impossibilità di poterlo fare personalmente per problemi di assembramento [...]”*;

- *“I video di cui si discute sono stati rimossi”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della

disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha accertato *“la presenza sul profilo Facebook del Comune del videomessaggio, postato il 5 settembre e ancora presente alla data della verifica, relativo ai casi Covid registrati nel Comune di Castel d’Ario”*;

PRESO ATTO che tale circostanza non risulta contraddetta dal Sindaco di Castel d’Ario nelle proprie controdeduzioni;

PRESO ATTO che il Comitato non accertato invece la presenza dell’altro videomessaggio sul profilo Facebook del Comune di Castel D’Ario, oggetto di segnalazione, recante gli auguri del Sindaco agli studenti, in quanto *“dalle prime verifiche non risultava [...] presente”*;

RILEVATO che la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Castel D’Ario del videomessaggio del Sindaco Daniela Castro relativo ai casi Covid registrati nel Comune è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, in quanto il videomessaggio è stato diffuso attraverso la pagina istituzionale dell’ente;

RILEVATO che la predetta iniziativa di informazione e comunicazione adottata dall’amministrazione comunale di Castel D’Ario ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna referendaria per il referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020 e alla campagna per le elezioni amministrative indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, effettuata dall’amministrazione comunale di Castel D’Ario attraverso la pubblicazione di un videomessaggio del Sindaco Daniela Castro relativo ai casi Covid registrati nel Comune sul profilo Facebook istituzionale dell’ente appare in contrasto con il dettato dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità delle iniziative ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in quanto tali informazioni ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed elettorale senza compromettere l’efficace funzionamento dell’ente. Inoltre, la pubblicazione di dichiarazioni direttamente riferibili a soggetti istituzionali determinati, in particolare al Sindaco, rende il materiale informativo diffuso privo del requisito di impersonalità;

PRESO ATTO tuttavia che il Comune di Castel D’Ario, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato che *“i video di cui si discute sono stati rimossi”*;

RILEVATO che il competente Comitato ha accertato che, in data 14 settembre 2020, “*il videomessaggio del Sindaco relativo ai casi Covid registrati nel Comune di Castel d’Ario non era più presente sul profilo Facebook del Comune*”;

RITENUTO che la rimozione del “*videomessaggio del Sindaco relativo ai casi Covid registrati nel Comune di Castel d’Ario*” configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Castel D’Ario e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicola Sansalone